



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE

Il Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, area crisi di impresa, riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:

Dr. Salvatore Di Lonardo	Presidente
Dr. Maria Troisi	Giudice rel.
Dr. Luigi Bobbio	Giudice

Letto il ricorso ai sensi dell'art. 268 e ss. CCII presentato da **BRANCACCIO ROCCO** (C.F. BRNRCC70A02I438C), residente in Sarno in Via Sarno Striano snc, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Palladino e dall'avv. Francesca Maria D'Avino, iscritto al n. 202/2025 R.G.Proc.Un., volto ad ottenere l'apertura della propria liquidazione controllata;

udita la relazione del Giudice Delegato all'istruttoria;

ritenuta la propria competenza;

emette la seguente

SENTENZA

Risultano sussistenti i presupposti di cui agli artt. 268, co. 1 e 269 CCII, atteso che:

- 1) il debitore ricorrente si trova in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, lett. c) e a) CCII, come può evincersi dalla relazione allegata a firma dell'OCC, dott. Filiberto Aliberti;
- 2) nella suddetta relazione viene esposta la valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda e viene illustrata la sua situazione patrimoniale, economica e finanziaria;
- 3) sempre dalla relazione allegata a firma dell'OCC, oltre che dal ricorso presentato, emerge che lo squilibrio della situazione debitoria dell'odierno ricorrente trova origine nella circostanza che lo stesso dal 2015 ha rivestito il ruolo di socio accomandatario del Bar Brancaccio Rocco & C. s.a.s., gestito in Sarno in un locale detenuto in locazione, attività che subiva una paralisi a causa delle chiusure Covid negli anni 2020-2021, obbligandolo nell'anno 2023 a cedere il ramo d'azienda, comprensivo di beni ed attrezzature. La società acquirente però si rendeva inadempiente all'obbligo di pagamento del prezzo della cessione, con conseguenziale restituzione dell'azienda al ricorrente nell'anno 2024, anno



nel quale il ricorrente, che si trovava in difficoltà economiche per aver investito in macchinari e finanziamenti per lo svolgimento della predetta attività, risultava costretto a cessare la sua attività, con cancellazione dal registro delle imprese della sua ditta individuale (10.09.2024), e successivo esito infruttuoso di ulteriori tentativi di cessione dell'azienda. Successivamente alla cessazione della sua attività il ricorrente riprendeva il possesso dei beni mobili e delle attrezzature da lui acquistati per lo svolgimento dell'attività aziendale; inoltre dal 25.06.2024 il ricorrente risulta impiegato presso impresa cooperativa che svolge attività nel settore dei servizi sociali, educativi e sanitari, con contratto a tempo determinato e part-time di 10 ore settimanali, rinnovato fino al 30.04.2025.

Il nucleo familiare del debitore si compone del ricorrente, dal coniuge e da due figli che risultano anagraficamente conviventi.

Il debitore mette a disposizione della procedura il proprio reddito da lavoro dipendente, il suo patrimonio immobiliare, composto da un terreno, un'unità immobiliare ed un'autorimessa in comproprietà con altri soggetti, ed il proprio patrimonio mobiliare, che si compone di un'autovettura e delle attrezzature della sua precedente attività, alla cui liquidazione si procederà totalmente per soddisfare, seppur in minima parte, le pretese creditorie.

Ritenuto che la valutazione sulla sussistenza dei requisiti dell'esdebitazione andrà effettuata alla chiusura della procedura nel rispetto degli artt. 279, 280, 281 e 282 CCII;

Precisato che come per legge il compenso del liquidatore sarà stabilito dopo l'approvazione del rendiconto (art. 275 CCII);

Rilevato che stante il disposto dell'art. 6 CCI, il compenso per le prestazioni rese dall'OCC, nella misura di legge, potrà ritenersi spesa in prededuzione mentre le spese legali di assistenza nel ricorso per apertura della liquidazione controllata o dell'advisor non possono ritenersi in prededuzione e dovranno essere oggetto di insinuazione al passivo, con ammissione secondo i criteri di legge (così Trib. Torino 3.8.2023);

Rilevato, inoltre, che l'automobile non rientra, ai sensi dell'art. 268 comma 4 CCII, tra l'attivo non compreso nella liquidazione, anche se necessaria per recarsi al lavoro, pertanto anche la vendita competitiva di tale bene andrà inserita nel programma di liquidazione;

Ritenuto, da ultimo, di dover nominare il liquidatore, ai sensi dell'art. 270 CCII, scegliendolo nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, tra i gestori aventi il domicilio nel distretto di Corte d'Appello cui appartiene questo tribunale, non avendo il gestore nominato dall'OCC effettuato una chiara valutazione della consistenza del patrimonio immobiliare e della concreta possibilità di liquidazione dello stesso;



p.q.m.

Letto l'art. 270 CCII e in assenza di domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV (strumenti di regolazione della crisi)

DICHIARA

L'apertura della liquidazione controllata a carico di **BRANCACCIO ROCCO** (C.F. BRNRCC79A02I438C)

NOMINA

Giudice Delegato **il dott. Pasquale Velleca** e liquidatore l'avv. Stefania Franza;

ORDINA

Al debitore il deposito in Cancelleria entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

ASSEGNA

Ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di 60 giorni dal deposito della presente sentenza entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo PEC, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII; si applica l'art. 10 co. 3 CCII;

DISPONE

Che, ai sensi dell'art.268 co.4, lett.b CCII non sarà compreso nella liquidazione l'importo di € 800,00 mensili, importo di poco inferiore rispetto a quanto richiesto, in ottica di un bilanciamento necessario tra le ingenti pretese dei creditori, per le quali sarà plausibilmente possibile una minima soddisfazione rispetto all'attivo liquidabile prospettato in ricorso, e un minimo sacrificio delle esigenze di mantenimento del ricorrente;

ORDINA

La consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio in liquidazione; ordina, altresì, al liquidatore la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti in relazione a tutti i beni immobili e mobili registrati intestati al debitore, dovento essere tutti messi a disposizione della procedura;

il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;



AUTORIZZA

il liquidatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;

2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;

3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;

4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;

5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con il debitore.

DISPONE

Che il liquidatore provveda all'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia;

che il liquidatore provveda a notificare la sentenza ai sensi dell'art. 270 co.4 CCII al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Manda alla Cancelleria le comunicazioni di legge al ricorrente e all'OCC.

Così deciso nella camera di consiglio del 19.03.2026.

Il giudice est.

Dr.ssa Maria Troisi

Il Presidente

Dr. Salvatore Di Lonardo

